

fettura non siano esercitati in proporzione della potenzialità delle acque sulle quali si estendono, oppure quando l'esercizio di tali diritti, a giudizio dell'Ispettorato di accordo con la Regia prefettura, sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del ministro di agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e sull'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale è pure ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'articolo 16 ».

A quest'articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Fulci insieme con gli onorevoli Beretta, Satta-Branca, Mazzolani, Grassi, Cimorelli, Basile, La Pegna, Sighieri e Nasi, così concepito: « Dopo il secondo comma aggiungere: Le superiori disposizioni non si applicano per i diritti di pesca derivanti da usi civici, che vengono sempre rispettati ».

L'onorevole Fulci ha facoltà di svolgerlo.

FULCI. Non avrei presentato questo emendamento, se non fossi conscio dell'importanza della questione che con esso io sollevo, perchè parmi che i primi due commi dell'articolo 22, come sono stati formulati, possano anche comprendere i diritti di pesca derivanti da usi civici.

In quasi tutti i laghi che ci sono in Italia esistono degli usi civici. Io conosco dei laghi vicino Napoli, vicino Messina, ed altri dove sono usi civici importantissimi.

Ora evidentemente gli usi civici sono imprescrittibili, e la prova non si può dare con documenti. Forse si potrà sostenere che le disposizioni in parola possano non comprendere gli usi civici, ma evidentemente questa è un'idea la quale urta contro la lettera della legge.

Ripeto: sono dolente di dover presentare questo emendamento, ma credo che bisogna affermare nettamente e precisamente che gli usi civici vengano rispettati, anche se non esercitati nel trentennio e se non si possono presentare i titoli originari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Credevo che non vi fosse bisogno, ma per quanto possa occorrere ripeto la dichiarazione sin qui concorde e incontrastata, che gli usi civici sono, anche per quanto riguarda la pesca, imprescrittibili. Credo che l'onorevole Fulci possa accontentarsi di questo. Del resto, se del caso, sarà contemplata la questione in sede di regolamento.

FULCI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento, pregando che si consacri il mio concetto nel regolamento.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 22.

(È approvato).

#### TITOLO IX.

#### Disposizioni comuni alla pesca marittima ed alla lacuale e fluviale.

##### Art. 23.

I regolamenti per la esecuzione della presente legge e le successive loro modificazioni, nonchè le modificazioni di quelli riguardanti la legge 4 marzo 1877, n. 3706, saranno approvati per decreto Reale, sopra proposta del Ministero di agricoltura, previo parere del Comitato interministeriale della pesca e del Consiglio di Stato.

Sarà sentito anche il Consiglio superiore delle acque, se le questioni riguardino il regime idraulico.

Alla Commissione centrale per le bonifiche ed al Consiglio superiore delle acque, verrà aggiunto un tecnico dell'Ispettorato di pesca per le questioni attinenti a tale industria.

(È approvato).

##### Art. 24.

All'articolo 5 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sono aggiunti i seguenti capoversi:

Gli stabilimenti industriali prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche debbono ottenere un permesso dal prefetto il quale, su conforme parere dell'Ispettorato superiore della pesca, prescriverà i provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca, conciliando i vari interessi.

L'Ispettorato superiore della pesca potrà provocare dai prefetti le modificazioni da introdursi nelle concessioni già esistenti.

Nei casi di inquinamenti di tratti di corso d'acqua che impediscano la circolazione del pesce, l'Ispettorato potrà obbli-